

(N. 1245)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale della Camera dei deputati  
nella seduta del 27 luglio 1950 (V. Stampato N. 1477)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

**col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(TOGNI)

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 LUGLIO 1950

---

Agevolazioni doganali per lo sviluppo e il riammodernamento  
della attrezzatura industriale ed agricola nazionale

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I dazi della tariffa generale sono temporaneamente applicati in misura ridotta all'11 per cento:

a) sui macchinari e sulle attrezzature che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del riammodernamento delle attrezzature industriali ed agricole nazionali;

b) sui macchinari e sulle attrezzature che agli stessi fini e nelle medesime circostanze, e condizioni di cui alla lettera a), siano destinati alla esecuzione di opere pubbliche di interesse nazionale ovvero al riammodernamento dell'attrezzatura meccanica o scientifica delle pubbliche amministrazioni o di pubblici istituti.

## Art. 2.

Alla concessione della agevolazione di cui all'articolo 1 sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Comitato di cui all'articolo seguente.

Nello stesso decreto sarà indicato il termine entro il quale dovrà essere effettuata l'introduzione dei macchinari di cui trattasi nel territorio nazionale.

Il termine per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di macchinari ed attrezzature predette è stabilito al 31 dicembre 1952.

## Art. 3.

Il Comitato previsto dal precedente articolo 2 sarà presieduto da un sottosegretario di Stato da designarsi dal Consiglio dei ministri, e composto da due rappresentanti del Ministero delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'industria, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, da due rappresentanti del Ministero per il commercio con l'estero, da un rappresentante del Ministero del tesoro, dal segretario generale del C.I.R.

## Art. 4.

Per poter fruire delle riduzioni daziarie previste dall'articolo 1 gli interessati dovranno avanzare domanda al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, non oltre il 30 settembre 1952.

Nella domanda, da presentarsi in quattro esemplari, uno dei quali in carta legale, debbono essere indicati:

1° i macchinari e le attrezzature per i quali è chiesta la concessione del dazio ridotto;

2° le circostanze che determinano la necessità di farne acquisto all'estero;

3° il termine entro il quale dovrà essere effettuata l'introduzione dei macchinari di cui trattasi nel territorio nazionale.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.